

L'onorevole Persico propone il seguente emendamento:

« Riprodurre il primo comma dell'articolo 46 della legge elettorale politica testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 ».

Questo emendamento, in sostanza tende al mantenimento del primo comma dell'articolo 46 dell'attuale legge politica, che Governo e Commissione propongono sia soppresso e che suona così: « La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A ».

Anche la discussione di questo emendamento è opportuno sia rinviata, essendo esso connesso con il precedente, di cui è stato deciso già il rinvio. L'onorevole relatore consente?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.
Consento.

PRESIDENTE. Intanto, però, pongo a partito il capoverso già letto, e sul quale non vi sono osservazioni.

(È approvato).

Art. 47.

« Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21 ».

(È approvato).

Art. 48.

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello della circoscrizione fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

« In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a

riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

« La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

« Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

« Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

« Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposto dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

L'onorevole Vicini propone:

« Nel primo comma alle parole: di quattro scrutatori, sostituire le altre: degli scrutatori ».

L'onorevole Vicini, ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. Non ho che da riprendere quello che stavo dicendo.

Gli scrutatori non hanno più che una funzione materiale di aiuto che mi sembra possa essere efficacemente ed utilmente trasferita ai rappresentanti di lista.

La proposta pertanto è questa: i partiti nominano i rappresentanti di lista; il seggio è costituito del presidente e vice presidente